



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *"Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *"Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015"*;

- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*”;
- VISTI** l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08 agosto 2002, n. 207, concernente il “*Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “*Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133*”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “*Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’ente soppresso;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTI** in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino

- all'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; a tale Dipartimento è subentrato nel gennaio 2017 il Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con il quale è stata rilasciata al C.N.E.N. - Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (dal 5 marzo 1982: ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative) la licenza di esercizio dell'impianto EUREX, sito in Strada per Crescentino, s.n.c. - 13040 Saluggia (VC), ed è stata fissata in cinque anni (prescrizione n. 9) il periodo per la realizzazione di un impianto di solidificazione dei rifiuti liquidi prodotti nel corso dell'attività di riprocessamento del combustibile irraggiato;
- VISTO** il decreto ministeriale n. XIII-368 del 5 settembre 1996, con il quale sono stati prorogati per l'ENEA i termini per la realizzazione del sistema di solidificazione dei rifiuti liquidi ad alta attività dell'impianto EUREX, di cui alla condizione di adeguamento n. 9 del decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977;
- VISTO** il decreto ministeriale n. XIII-384 del 9 luglio 1997, con i quali, a modifica dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale n. XIII-368 del 5 settembre 1996, sono stati prorogati al 30 novembre 1997 i termini per la presentazione da parte dell'ENEA dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della modifica dell'impianto EUREX;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2000 n. XIII-430 di modifica del sopra citato decreto ministeriale n. XIII-368 del 5 settembre 1996, con il quale è stato fissato il termine, al 31 dicembre 2005, per il completamento dell'attività di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti sul sito ENEA di Saluggia (VC);
- VISTA** l'Ordinanza N. 8/2003 del 09 luglio 2003 del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, con la quale sono state trasferite, a far data dal 15 luglio 2003, tra gli altri, le licenze relative all'impianto EUREX di Saluggia (VC) dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) alla Società Gestione Impianti Nucleari (So.G.I.N. S.p.A.);
- VISTA** l'Ordinanza N. 14/2003 del 12 novembre 2003 del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, che inseriva, tra gli altri, la solidificazione dei rifiuti liquidi presenti presso l'impianto EUREX di Saluggia (VC) nel piano delle misure preliminari di adeguamento delle attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari;

- VISTO** il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 - *“Indirizzi strategici e operativi alla So.G.I.N. [...]”* - con il quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di provvedere a trattare e condizionare, entro dieci anni, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti amministrazioni, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito nei siti gestiti dalla Società stessa;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2005 con il quale è stata abrogata la prescrizione impartita con l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2000 n. XIII-430 e fissata, al 31 dicembre 2010, la data entro la quale la So.G.I.N. S.p.A. era tenuta a completare le attività di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti sul sito EUREX di Saluggia (VC);
- CONSIDERATO** che l’esercizio del suddetto impianto è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui ai documenti DISP/EUREX/77/18 *“Prescrizioni Tecniche per l’esercizio dell’impianto EUREX”*, DISP/EUREX/80/10 *“Prescrizioni Tecniche per le Prove Nucleari relative al ritrattamento di elementi CANDU”* e DISP/ESE-EUREX(88)2 *“integrazione alle prescrizioni tecniche dell’impianto EUREX relative alla campagna prove nucleari dell’unità manuale di conversione plutonio (UMCP)”*, che costituiscono parte integrante della succitata licenza di esercizio;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, con il quale la So.G.I.N. S.p.A. è stata autorizzata alla modifica di impianto per la realizzazione del complesso CEMEX, costituito dall’impianto di cementazione e dal deposito dei manufatti prodotti dalle operazioni di cementazione (D3), ed è stato prorogato il termine previsto all’art. 1 del decreto ministeriale 28 novembre 2005 per il completamento delle attività di solidificazione dei rifiuti radioattivi, per un periodo di quattro anni dall’approvazione del progetto particolareggiato, e comunque entro i termini stabiliti con il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 - *“Indirizzi strategici e operativi alla So.G.I.N. [...]”*;
- CONSIDERATO** che il suddetto progetto particolareggiato, inviato nella sua versione definitiva dalla So.G.I.N. S.p.A. in data 31 luglio 2014, è stato approvato dall’ISPRA con atto Doc. ISPRA RIS AA/2015/08/EUREX del 24 giugno 2015, trasmesso con nota prot. n. 027728 del 24 giugno 2015;
- VISTO** il decreto ministeriale 11 aprile 2018 con il quale la So.G.I.N. S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio del Nuovo Parco Serbatoi (ed. 800/B) dell’Impianto EUREX di Saluggia, nel rispetto delle prescrizioni di impianto citate nelle premesse, integrate con le *Prescrizioni per l’esercizio del Nuovo Parco Serbatoi dell’impianto EUREX* di cui all’Allegato I - Doc. ISPRA CN NUC/AA/2017/12/EUREX del parere espresso dall’ISPRA con nota prot. n. 0003561 del 19.01.2018;
- VISTA** l’istanza del 20.04.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0010578 del 0.04.2018), con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha chiesto la modifica della prescrizione temporale, di cui all’art. 2, comma 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2010 di autorizzazione alla realizzazione del complesso CEMEX, a causa della risoluzione del contratto avvenuta il 14 settembre 2017 con il RTI SAIPEM-ICM aggiudicatario dell’appalto;
- VISTA** la relazione tecnica di dettaglio n. GE CX 00009 del 27.03.2018, allegata alla suddetta istanza della So.G.I.N. S.p.A., contenente una descrizione dei fatti che hanno portato alla sopracitata risoluzione del contratto con il RTI SAIPEM-ICM aggiudicatario dell’appalto, l’analisi delle azioni e i tempi necessari per il completamento delle opere e l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto CEMEX;
- VISTA** la nota prot. 0014453 del 04.06.2018 con la quale il Ministero dello Sviluppo

Economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all'ISIN, avviandone il relativo iter istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 0762 del 06.02.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0002817 del 06.02.2019) con la quale l'ISIN, prendendo atto dei problemi di natura contrattuale, ha chiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di procedere con urgenza e priorità assoluta a riavviare le procedure e le attività indispensabili per il completamento delle attività di realizzazione del complesso CEMEX e di verificare lo stato di conservazione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi presenti nell'Area 800 dell'impianto EUREX;

VISTA la nota prot. 21769 del 16.04.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0008527 del 16.04.2019) con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso all'ISIN e a questo Ministero il documento n. SL L 00532 relativo al completamento dell'attività di verifica straordinaria, avviata su richiesta dell'ISPRA - Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione con nota prot. n. 0018619 del 23.02.2018, sullo stato di conservazione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi della Zona 800 del sito Saluggia;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione la So.G.I.N. S.p.A. ha dichiarato che *“Non sussistono [...] indicazioni che mostrino un deterioramento dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi liquidi del Sito Sogin di Saluggia e di conseguenza non appaiono presenti, su questa tematica, aspetti relativi alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione degni di rilievo”*;

VISTA la nota prot. n. 0002820 del 17.05.21019 (prot. ingresso MiSE n. 0010552 del 17.02.2019), con la quale l'ISIN ha chiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di ottemperare a prescrizioni aggiuntive, nelle more del completamento dei lavori del Complesso CEMEX, al fine di poter garantire la conservazione dei serbatoi oggetto delle verifiche straordinarie e l'efficacia dei sistemi di allarme ad essi asserviti, così come previsti dal progetto, nonché di mantenere inalterata la modalità di gestione del contenuto dei serbatoi stessi;

VISTA la nota del 13.06.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0013021 del 14.06.2019) con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica di dettaglio n. GE CX 00009 Rev. 01 e il cronoprogramma aggiornato, contenente una maggiore descrizione dei fatti che hanno portato alla sopracitata risoluzione del contratto con il RTI SAIPEM-ICM aggiudicatario dell'appalto, l'analisi delle azioni e i tempi necessari per il completamento delle opere e l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto CEMEX, nonché i risultati dell'attività di verifica straordinaria sullo stato di conservazione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi presenti nella Zona 800;

CONSIDERATO che i rifiuti liquidi a più alta attività (che rappresentano il 90 % dell'attività complessiva dei rifiuti liquidi presenti sul sito), sono stati trasferiti nel Nuovo Parco Serbatoi, comportando un incremento della sicurezza dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO che nel sito EUREX sono attualmente presenti 130 m³ di rifiuti liquidi a più alta attività stoccati all'interno dei serbatoi dell'Area 800/B Nuovo Parco Serbatoi (NPS) e circa 140 m³ di rifiuti liquidi a più bassa attività stoccati all'interno dei serbatoi dell'Area 800;

CONSIDERATO che all'interno dell'Area 800 dell'impianto EUREX sono disponibili più soluzioni di riserva (serbatoi) idonee ad ospitare i rifiuti liquidi a bassa attività in caso di necessità;

CONSIDERATO che il condizionamento dei rifiuti liquidi è comunque necessario per ridurre in termini sostanziali il livello di rischio presente sul sito So.G.I.N. di Saluggia e il processo proposto con la realizzazione del complesso CEMEX risulta fattibile sulla base di esperienze internazionali analoghe e dei risultati di un piano di pre-qualifica dei manufatti già completato nel novembre 2018;

TENUTO CONTO che il condizionamento dei rifiuti liquidi presenti sul sito è anche di rilevante valore strategico ai fini dell'avanzamento dello smantellamento dell'impianto e della riduzione dei costi di custodia passiva dell'impianto stesso;

TENUTO CONTO dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure d'appalto;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2010 è modificato come segue:
 - a) La So.G.I.N. S.p.A. deve provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque entro il 2023, al completamento della costruzione e delle prove non nucleari, nonché alla presentazione del programma delle prove nucleari, ex art. 44 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, del complesso CEMEX;
 - b) La So.G.I.N. S.p.A. deve altresì provvedere al completamento delle operazioni di trattamento e condizionamento entro 18 mesi dall'avvio all'esercizio del complesso CEMEX a far data dalla comunicazione di questo Ministero delle relative prescrizioni.
2. Al fine di assicurare il sostanziale rispetto delle succitate tempistiche, nel rispetto degli elevati standard di qualità richiesti, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà attribuire al progetto in parola la massima priorità, adottando i necessari provvedimenti organizzativi e gestionali, dei quali dovrà dare comunicazione a questo Ministero ed all'ISIN.
3. La So.G.I.N. S.p.A. è tenuta a completare il programma di qualifica e controllo dei manufatti previsto all'art. 1, comma 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2010 e a trasmettere a questo Ministero e all'ISIN il relativo rapporto finale.
4. Ai fini del futuro esercizio dell'impianto di cementazione, deve essere eseguita la procedura prevista dagli art. 42, 43, 44, e 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche relativamente al programma di prove e collaudi, sulla base dei cui esiti saranno definite le prescrizioni di esercizio.
5. La messa in esercizio del deposito D3 potrà avvenire a seguito dell'esito positivo dei collaudi e della presentazione all'ISIN di un piano di caricamento finale, sulla cui base verranno definite le prescrizioni per l'esercizio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.

Articolo 2

1. La So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'Area di Disattivazione di Saluggia (VC), in Strada per Crescentino s.n.c. - 13040

Saluggia (VC), è tenuta ad osservare quanto indicato nel parere fornito dall'ISIN con nota prot. n. 0002820 del 17.05.21019 (prot. ingresso MiSE n. 0010552 del 17.05.2019), che si allega al presente decreto *sub* All. 1, al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

2. La Società, di cui al precedente comma 1, dovrà presentare a questo Ministero e all'ISIN, con periodicità semestrale, un rapporto sullo stato avanzamento delle attività di costruzione e collaudo, nonché sullo stato di esercizio dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.

Roma, lì data del protocollo

IL DIRIGENTE
(*Dott. Mariano G. Cordone*)

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21